CAMERA DEI DEPUTATI N. 1853

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, IOZZELLI e MONTE

Presentata il 18 dicembre 1959

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia di ricostruzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 dicembre 1957, n. 1218, prorogava al 31 dicembre 1959 i termini per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409.

Le suddette agevolazioni hanno come noto avuto un notevole valore nell'opera di ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra.

Nonostante i positivi risultati fin qui ottenuti, resta ancora un grande lavoro da compiere per completare tale opera di grande rilievo, sia nei confronti dell'economia nazionale sia nelle sue implicazioni sociali.

Tale esigenza ha portato all'approvazione della legge 11 febbraio 1958, n. 83, la quale prevede, oltre a numerose altre norme, un programma quadriennale di intervento del Comitato U. N. R. R. A.-Casas per aiutare i sinistrati di guerra nella ricostruzione delle proprie case. La validità del programma di intervento si estende fino al 1962. Poiché inoltre tale termine concerne solo la domanda dell'intervento del Comitato U. N. R. R. A-Casas è agevole desumere che per una effettiva realizzazione del programma si arriverà almeno all'anno 1964.

A queste considerazioni è da aggiungere inoltre che i lavori di ricostruzione ancora da effettuarsi richiedono certamente molti anni di intenso lavoro ben oltre il 1964.

Riteniamo quindi necessario ed urgente l'approvazione di questa proposta di legge che proroga al 31 dicembre 1965 i termini per usufruire delle agevolazioni fiscali nel settore della edilizia di ricostruzione.

Confidiamo che una sollecita approvazione della stessa apporti ai sinistrati nuove concrete speranze di poter finalmente la propria casa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini prorogati al 31 dicembre 1959 con la legge 10 dicembre 1957, n. 1218 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1965.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

PAGINA BIANCA